

NEWSLETTER n. 9

9 luglio 2009

ROMANIA

Scontrini fiscali

Fonti normative: HG 105/2009, OMF 3512/2008, Codice tributario

La presente circolare illustra le principali novità riguardanti l'utilizzo degli scontrini fiscali, alla luce dell'abrogazione di alcuni atti normativi operata dalla HG 105/2009.

In virtù delle modifiche legislative menzionate sopra, gli **scontrini fiscali NON sono documenti giustificativi per la registrazione in contabilità dell'acquisto di beni o di servizi** (indipendentemente del loro valore).

La registrazione dei beni o dei servizi acquistati a fronte del rilascio di uno scontrino fiscale **può essere operata in contabilità esclusivamente se:**

- 1) allo scontrino è *allegata la fattura fiscale* per gli i beni/servizi;
- 2) la spesa è giustificata attraverso documenti che attestino l'entrata in gestione dei beni acquistati o con altri documenti quali: „ordin de deplasare” (bollettino di trasferta), „decont de cheltuie!” (nota spese). Questi documenti devono essere approvati dalla persona incaricata ad autorizzare l'effettuazione di tali spese.

SCONTRINI
FISCALI

Sottolineiamo che gli scontrini fiscali per i taxi, quelli che attestano il pagamento con il card bancario, e quelli con valore non superiore ai 100 lei **NON sono più documenti giustificativi per la registrazione dei costi nella contabilità**. Per poter essere registrati in contabilità, gli scontrini fiscali devono essere accompagnati dei documenti presentati sopra.

Ai clienti che hanno affidato a Boscolo&Partners la tenuta della contabilità, segnaliamo che, nel caso in cui ci saranno consegnati scontrini fiscali non accompagnati dai documenti giustificativi descritti sopra, essi non saranno registrati in contabilità. La predisposizione dei documenti giustificativi di accompagnamento agli scontrini rientra nella sfera della contabilità primaria (o prima nota), e quindi non di competenza di Boscolo&Partners.

NOTE SPESA

Come modello per le note spese, è da tenere in considerazione il “Decontul de cheltuieli – cod 14-5-5” approvato dall’OMF n. 3512/2008 riguardante i documenti contabili (**Allegato 1**), che dovrà essere adattato alle specifiche spese dell’azienda. Negli Allegati **2, 3 e 4** sono presentati vari modelli di note spesa. In caso di utilizzo del Bollettino di trasferta, ricordiamo che essa andrà allegata alla nota spesa, a dimostrazione che un determinato viaggio (e i suoi costi) era stato previamente autorizzato.

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI: REGOLE GENERALI

I documenti giustificativi devono obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni (v. art. 2 dell’Allegato 1 all’OMEF 3512/2008):

- denominazione del documento in oggetto (es. “nota spese”; “bollettino di trasferta”; ...);
- denominazione/cognome e, in base alla situazione, sede/indirizzo della persona fisica che redige il documento;
- numero progressivo e data di emissione;
- indicazione delle parti che partecipano alla realizzazione delle operazioni economico-finanziarie;
- contenuto delle operazioni economico-finanziarie e, quando è necessario, la base legale per la loro realizzazione;
- dati quantitativi e di valore per le operazioni economico-finanziarie effettuate;
- nome, cognome e firma delle persone responsabili per la realizzazione delle operazioni economico-finanziarie, delle persone con attribuzioni di controllo finanziario preventivo e delle persone che approvano le rispettive operazioni;
- altri elementi che garantiscano l’illustrazione e la giustificazione completa delle operazioni effettuate.

Ricordiamo che tutti i documenti emessi da società commerciali devono contenere anche gli elementi previsti dalla normativa in vigore per il loro settore, tra i quali: denominazione completa, forma giuridica, sede legale, codice unico di registrazione, capitale sociale.

SCONTRINI PER CARBURANTE

Fa eccezione l’acquisto di **carburante auto**: in questo caso, gli scontrini fiscali sono registrabili in contabilità senza i documenti giustificativi presentati, a condizione che siano timbrati dal fornitore e riportino la denominazione e il CUI dell’acquirente, nonché la targa della vettura: in assenza per ora di indicazioni specifiche, riteniamo valido riportare queste informazioni attraverso un timbro supplementare sul retro dello scontrino.

Per la nuova disciplina in tema di deduzione del costo carburanti, vi rinviamo alla B&P Newsletter n. 6/2009.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: <http://www.boscoloromania.ro>.

Boscolo & Partners.